



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 35.5 del 1° aprile 2010 (Stato: 1° maggio 2013)

Reintegrazione

Operazione cittadinanza

Reintegrazione

Indice


0	Visione sistematica	4
1	Documento giustificativo	5
1.1	Reintegrazione nella cittadinanza svizzera dopo averla persa	5
1.2	Reintegrazione nel precedente comune di attinenza	5
2	Competenza	5
2.1	Competenza per territorio	5
2.2	Competenza per materia	5
2.3	Ricusaione	6
3	Esame	6
3.1	Comunicazione	6
3.2	Estensione della reintegrazione a più attinenze comunali	6
3.3	Estensione ai figli della reintegrazione di un genitore	6
3.4	Effetti sulla cittadinanza precedente	6
4	Preparazione della documentazione	7
4.1	Dati non disponibili	7
4.2	Dati disponibili	7
5	Documentazione	7
6	Comunicazioni ufficiali	8
7	Rilascio di estratti del registro	8
7.1	Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri	8
7.2	Atto di origine	8
8	Archiviazione dei documenti giustificativi	8
8.1	Comunicazione comprovante la reintegrazione	8
8.2	Corrispondenza	8

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.
Numero 6	Precisazione dei dati.
Numero 7.1	Introduzione del modulo 7.9 "Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri" al posto del "Certificato individuale di stato civile" (modulo 7.1).

Modifica dal 1° maggio 2013	NUOVO
Numero 6	Precisazione dei dati.

0 Visione sistemica



1 Documento giustificativo

- 1.1 Reintegrazione della cittadinanza svizzera dopo averla persa
- 1.2 Reintegrazione nel precedente comune di attinenza

2 Competenza

- 2.1 Competenza per territorio
- 2.2 Competenza per materia
- 2.3 Ricusazione

3 Esame

- 3.1 Comunicazione
- 3.2 Estensione della reintegrazione a più attinenze comunali
- 3.3 Estensione ai figli della reintegrazione di un genitore
- 3.4 Effetti sulla cittadinanza precedente

4 Preparazione della documentazione

- 4.1 Dati non disponibili
- 4.2 Dati disponibili

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

- 7.1 Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri
- 7.2 Atto di origine

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

- 8.1 Comunicazione comprovante la reintegrazione
- 8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

1.1 Reintegrazione nella cittadinanza svizzera dopo averla persa

È a disposizione una decisione cresciuta in giudicato dell'Ufficio federale della migrazione che attesta la reintegrazione nella cittadinanza di una persona straniera che in precedenza era in possesso della cittadinanza svizzera (art. 18 segg. LCit).

1.2 Reintegrazione nel precedente comune di attinenza

È a disposizione una decisione dell'autorità competente secondo il diritto cantonale del precedente Cantone di attinenza che attesta la perdita dell'attinenza comunale avuta da una cittadina svizzera da nubile, a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero anteriore al 1° gennaio 1988.

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

La competenza per la documentazione è retta, nell'ambito del diritto federale, dall'organizzazione giudiziaria cantonale (art. 43 cpv. 1 e 2 e art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC).

Se non è previsto un tale disciplinamento, la documentazione concernente la reintegrazione compete all'ufficio dello stato civile del **luogo di attinenza** della persona straniera (art. 2 cpv. 3 OSC).

Se, a seguito di una reintegrazione, una persona acquista **più attinenze comunali**, la documentazione compete all'ufficio dello stato civile che ha ricevuto a tale scopo la comunicazione concernente la reintegrazione.

2.2 Competenza per materia

Sono reintegrate le persone che hanno perso la cittadinanza svizzera per perenzione a seguito della nascita all'estero (art. 21 LCit), le cittadine e i cittadini svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza (art. 23 LCit) e le donne che hanno perso la cittadinanza svizzera a seguito del matrimonio con uno straniero anteriore al 1° gennaio 1992 (art. 58 LCit). Mediante la reintegrazione, la persona in questione acquisisce la cittadinanza svizzera e tutte le precedenti cittadinanze cantonali e attinenze comunali avute. Per la reintegrazione è competente l'Ufficio federale della migrazione (art. 25 LCit).

Il diritto cantonale può prevedere la reintegrazione nel precedente comune di attinenza delle cittadine svizzere che abbiano perso l'attinenza comunale che avevano da nubili a seguito di un matrimonio anteriore al 1° gennaio 1988. La decisione, che non si estende a ulteriori possibili attinenze comunali, è di competenza del Cantone di attinenza precedente.

2.3 Ricusazione

Per la documentazione della reintegrazione le collaboratrici e i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare l'**obbligo di ricusazione** (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

3.1 Comunicazione

Va firmato l'originale della comunicazione ufficiale o della decisione inviata concernente la reintegrazione oppure va certificato che la rispettiva copia è conforme al documento originale. Le comunicazioni non conformi al regolamento vanno respinte, poiché non soddisfano i requisiti giuridici di un documento giustificativo che serve alla documentazione (art. 43 cpv. 6 OSC).

3.2 Estensione della reintegrazione a più attinenze comunali

Una persona che ha ottenuto la reintegrazione nella cittadinanza a seguito di una decisione dell'Ufficio federale della migrazione riceve per legge la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale avute da ultimo (art. 24 LCit). Se possedeva più attinenze comunali, le riacquista tutte.

Invece, la reintegrazione secondo il diritto cantonale non si estende ad altre attinenze comunali.

3.3 Estensione ai figli della reintegrazione di un genitore

I figli minorenni del richiedente sono compresi, di regola, nella sua reintegrazione (art. 33 LCit). Tuttavia, l'acquisto della cittadinanza svizzera a seguito della reintegrazione di uno dei genitori è limitato ai figli espressamente menzionati nella decisione. L'estensione della reintegrazione va documentata nel registro dello stato civile con la menzione "**per naturalizzazione**" (motivo dell'acquisto).

3.4 Effetti sulla cittadinanza precedente

Nell'ambito della procedura di reintegrazione, la persona interessata non è obbligata a rinunciare alla precedente cittadinanza. L'autorità del Paese di origine precedente decide se revocare la cittadinanza straniera a seguito della naturalizzazione in Svizzera. La reintegrazione in atto non viene comunicata d'ufficio.

Il sistema di documentazione non prevede la possibilità di indicare la cittadinanza straniera se la persona in questione possiede la cittadinanza svizzera. Per documentare la naturalizzazione (acquisto dell'attinenza comunale), le informazioni sulla cittadinanza straniera devono essere limitati al giorno della naturalizzazione.

Per questo motivo il sistema non può fornire informazioni in merito al mantenimento o alla perdita della cittadinanza straniera da parte della persona naturalizzata.

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

Se i dati della persona interessata non sono disponibili nel sistema, va avviato il rilevamento retroattivo (cfr. Processo n. 30.1 "Rilevamento retroattivo"). L'aggiornamento del registro dello stato civile con gli eventi concernenti la persona trasferita non documentati nel registro delle famiglie viene effettuato come caso particolare nell'ambito dell'"Operazione persona" (Direttiva n. 10.08.10.01 del 1° ottobre 2008 "Rilevamento di persone").

Se un figlio che è incorporato nella reintegrazione del padre o della madre non figura in alcun registro delle famiglie si devono inserire i suoi dati nella documentazione. La registrazione viene effettuata in base alla regola $x - 1$ (giorno precedente all'estensione della reintegrazione del genitore). Un'ulteriore iscrizione nel registro delle famiglie del comune di origine del genitore, in vista di un rilevamento retroattivo, non è obbligatoria, in particolare se la sua nascita è avvenuta in un momento in cui il genitore non possedeva già più la cittadinanza svizzera.

Per il rilevamento della persona nel registro dello stato civile nell'ambito della reintegrazione vanno utilizzati quali giustificativi i **documenti originali** o le copie autenticate degli originali presentati (Direttiva n. 10.08.10.01 del 1° ottobre 2008 "Rilevamento di persone").

4.2 Dati disponibili

Sulla base delle informazioni disponibili va verificato se i dati rilevati nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati concernenti lo stato civile della persona interessata non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura va **interrotta** sino a quando tutti gli eventi sopravvenuti prima della validità della reintegrazione e non ancora documentati vengono provati e documentati.

5 Documentazione

Non appena i dati aggiornati (in base alla regola $x - 1$, vale a dire il giorno che precede la reintegrazione passata in giudicato) della persona in questione sono disponibili nel sistema, le informazioni sulla cittadinanza straniera non figurano più a partire dal giorno della naturalizzazione (perdita tecnica) e va documentato senza indugio il riacquisto di una o più attinenze comunali.

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione dei dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

Inoltre occorre emanare una comunicazione

- all'ufficio dello stato civile degli altri comuni di origine dell'interessato (art. 49a cpv. 1 OSC), se la persona naturalizzata acquista contemporaneamente più attinenze comunali.

Le altre comunicazioni ufficiali necessitano di una base giuridica cantonale (art. 56 OSC).

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri

Su richiesta si può consegnare il modulo 7.9 "Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri".

7.2 Atto di origine

Il Comune del luogo di domicilio o di dimora della persona reintegrata può richiedere il deposito di un nuovo atto di origine (Modulo 7.7).

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione comprovante la reintegrazione

La comunicazione ufficiale comprovante la reintegrazione va archiviata nella documentazione elettronica quale documento giustificativo.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata.